

Federalismo demaniale

Le novità per le Regioni e gli enti locali

Guida alla lettura del d. lgs. 28 maggio 2010, n.85 relativo l' "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'11 giugno 2010 e successive modificazioni intervenute con la legge 12 luglio 2011, n. 106 e il d. l. 6 dicembre 2011, n.201

Il decreto relativo al federalismo demaniale costituisce il primo provvedimento di attuazione, in ordine temporale, del federalismo fiscale disciplinato dalla legge delega l. 42/2009 che all'art.19, stabilisce i principi e i criteri direttivi per l'individuazione e l'attribuzione a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio. **Il trasferimento dei beni statali comporta il dovere dell'ente territoriale beneficiario di assicurarne la massima valorizzazione funzionale**, pena l'inserimento del bene non adeguatamente utilizzato nel patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'amministrazione che ne cura la gestione.

L'attribuzione agli enti territoriali è ope legis per i beni del demanio marittimo, del demanio idrico e le miniere. I beni del demanio marittimo e del demanio idrico mantengono dopo il trasferimento, la loro natura di beni demaniali e pertanto indisponibili, tranne in casi particolari di passaggio dei beni demaniali al patrimonio.

L'attribuzione degli altri beni statali trasferibili è invece conseguente all'individuazione dei beni disciplinata dal decreto 85/2010 e da successivi decreti attuativi, nel rispetto della Costituzione **ed all'inoltro di una specifica domanda dell'ente interessato.** I beni trasferiti su richiesta entrano a far parte del patrimonio disponibile della Regione o dell'ente locale - tranne i beni del demanio aeroportuale che mantengono la loro natura di beni demaniali e i beni culturali indicati nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione che, in seguito al trasferimento, rimangono comunque beni inalienabili - e possono essere venduti previo coinvolgimento di una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Le risorse nette che ne derivano sono destinate in parte a finanziare la riduzione del debito dell'ente territoriale e le spese di investimento, e in parte confluiscono nel Fondo per l'ammortamento dei titoli dello Stato, secondo quote definite dal decreto attuativo.

Processo di trasferimento dei beni dello Stato



Contestualmente al trasferimento dei beni come disciplinato dal decreto 85/2010 **sono ridotte le risorse a qualsiasi titolo spettanti all'ente territoriale beneficiario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al processo di attribuzione dei beni statali**, garantendo la neutralità finanziaria del provvedimento.

1. **Trasferimento ope legis dei beni del demanio marittimo, del demanio idrico e delle miniere**

Il trasferimento a titolo non oneroso dei beni statali del demanio marittimo, del demanio idrico e delle miniere segue un iter particolare disciplinato dal decreto 85/2010.

Infatti per taluni di questi beni individuati dalla norma sul federalismo demaniale, il legislatore regola l'attribuzione *ope legis* a Regioni e Province.

Nella utilizzazione ottimale del bene, l'ente beneficiario deve garantirne la massima valorizzazione.

Infine, i beni del demanio marittimo e del demanio idrico mantengono dopo il trasferimento all'ente territoriale, la loro natura di beni demaniali e quindi inalienabili, tranne nei casi di passaggio al patrimonio.

a. Individuazione dei beni trasferibili ope legis

Il decreto attuativo sul federalismo demaniale fornisce una chiara individuazione dei beni da trasferire per legge, a titolo non oneroso, a Regione e Province. **In particolare sono attribuiti a questi enti territoriali i beni appartenenti al demanio marittimo, quelli del demanio idrico nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale e le miniere.**

Riferimento normativo	Art. 5 (comma 1)
Tipologie di beni trasferibili <i>ope legis</i>	Possono essere trasferiti ope legis a Regioni e Province , i seguenti beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio: a) i beni appartenenti al demanio marittimo ¹ e relative pertinenze, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; b) i beni appartenenti al demanio idrico ² e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale , ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovra regionale; 2) dei laghi di ambito sovra regionale per i quali non vi è un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque l'eventuale disciplina di livello internazionale; c) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma.

¹ Ai sensi dell'art. 822 c.c. e dell'art. 28 del codice della navigazione rientrano nel demanio marittimo "il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo".

² Rientrano nel demanio idrico i laghi e i fiumi nonché i terreni abbandonati dalle acque correnti, dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico (art. 942 c.c.), le isole e unioni di terra che si formano nel letto del fiume o torrenti (art. 945 c.c.), gli alvei abbandonati di fiumi e torrenti (art. 946 c.c.), i terreni comunque abbandonati derivanti da mutamenti del letto dei fiumi (art. 947 c.c.).

b. Attribuzione dei beni trasferibili ope legis

I criteri per l'attribuzione dei beni del demanio marittimo, del demanio idrico e delle miniere alle Regioni e alle Province mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio, sono indicati dal decreto 85/2010.

Riferimento normativo	Art. 3 (comma 1), Art. 5 (comma 1)
Enti locali a cui sono trasferiti i beni del demanio marittimo, del demanio idrico e le miniere	I beni del demanio marittimo, del demanio idrico e le miniere sono attribuiti a Regioni e Province.
Criteri per il trasferimento dei beni del demanio marittimo, del demanio idrico e delle miniere ("attribuzione ope legis")	Sono trasferiti: - Alle Regioni ³ a. i beni del demanio marittimo , unitamente alle relative pertinenze, con l'esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; b. i beni del demanio idrico e le opere idrauliche di bonifica di competenza statale, non trasferiti ope legis alle Province, esclusi i fiumi di ambito sovra regionale, e i laghi di ambito sovra regionale per i quali non vi sia un'intesa tra le Regioni interessate; - Alle Province a. i laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia ; b. le miniere ubicate su terraferma che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.
Iter per l'attribuzione ope legis dei beni del demanio marittimo, del demanio idrico e delle miniere	I beni del demanio marittimo, del demanio idrico e le miniere sono trasferiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro il 23 dicembre 2010.

c. Status dei beni trasferiti ope legis, valorizzazione funzionale, canoni da demanio idrico

Le Regioni e le Province beneficiarie del trasferimento ope legis dei beni del demanio marittimo, del demanio idrico e delle miniere, sono tenute a garantirne la massima valorizzazione funzionale. Le miniere e i beni demaniali passati al patrimonio possono essere alienati e dismessi. In tal caso i proventi derivanti dalla vendita sono ripartiti tra l'ente territoriale per finanziare la riduzione del suo debito e le spese di investimento, e il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in relazione alle quote specificate nel decreto attuativo sul federalismo demaniale.

Riferimento normativo	Art. 1 (comma 2), Art. 2 (comma 2, 4), Art. 3 (comma 2), Art. 4, Art. 6, Art. 8, Art. 9 (comma 5)
Status dei beni trasferiti ope legis	I beni appartenenti al demanio marittimo e al demanio idrico trasferiti ope legis a Regioni e Province non entrano a far

³ In base alla l. 134/2012 di conversione del d. l. 83/2012 sono trasferite alle Regioni anche le miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e pertinenze.

	<p>parte del patrimonio disponibile dell'ente beneficiario e restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile⁴, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza.</p> <p>Per tali beni, l'eventuale passaggio al patrimonio dello Stato è dichiarato dall'amministrazione dello Stato. Su tali beni non possono essere costituiti diritti di superficie.</p> <p>Le miniere con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, trasferite ope legis alle Province entrano a far parte del loro patrimonio disponibile.</p> <p>Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi ai trasferimenti <i>ope legis</i> dei beni del demanio marittimo, del demanio idrico e delle miniere alle Regioni e Province.</p> <p>Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.</p>
<p>Obblighi dell'ente territoriale nei confronti della collettività dopo il trasferimento <i>ope legis</i> dei beni ("valorizzazione funzionale")</p>	<p>L'ente territoriale dispone del bene trasferito nell'interesse della collettività rappresentata.</p> <p>L'ente territoriale è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene trasferito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività territoriale rappresentata.</p> <p>L'ente beneficiario assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale.</p> <p>L'ente territoriale può indire forme di consultazione popolare in relazione al processo di valorizzazione del bene attribuito, anche in forma telematica, in base a quanto previsto nello statuto.</p> <p>Al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, gli enti territoriali possono consultarsi e consultare le amministrazioni periferiche dello Stato, anche eventualmente convocando apposite Conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell'economia ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e possono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente.</p>
<p>Valorizzazione con conferimento in fondi comuni di investimento⁵</p>	<p>I beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare. Ciascun bene è conferito, dopo la</p>

⁴ In particolare i beni demaniali, anche dopo il trasferimento, sono inalienabili, non usucapibili, insuscettibili di espropriazione forzata e non possono essere oggetto di diritti in favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 del codice civile).

⁵ L'articolo 6 del d. lgs. 85/2010 che regola la valorizzazione attraverso fondi comuni di investimento immobiliare è stato soppresso con la l. 111/2011 di conversione del d.l. 98/2011.

	<p>relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico⁶, per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La Cassa depositi e prestiti può partecipare a tale fondi.</p> <p>A tali fondi si applicano le agevolazioni fiscali previste per i fondi di investimento immobiliare "chiusi", caratterizzati da apporti di beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da Regioni, da enti locali e loro consorzi, da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.</p>
<p>Obblighi della Regione beneficiaria del trasferimento di beni del demanio idrico nei confronti delle Province ("canoni da demanio idrico")</p>	<p>Ciascuna Regione destina alle Province una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito alla Regione, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla Provincia stessa. Tale quota è determinata sulla base di una intesa tra Regione e singole Province sul cui territorio insistono i beni idrici trasferiti. Se tale intesa non è conclusa entro il 26 giugno 2011, il Governo determina, tenendo conto degli stessi criteri, la quota da destinare alle singole Province.</p>
<p>Alienazione dei beni del patrimonio disponibile (le miniere e i beni del demanio marittimo e del demanio idrico passati al patrimonio)</p>	<p>I beni trasferiti che entrano a far parte del patrimonio disponibile (le miniere e i beni demaniali passati al patrimonio) della Regione o della Provincia possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico.</p> <p>Al fine dell'alienazione degli immobili del patrimonio disponibile (le miniere e i beni del demanio marittimo e del demanio idrico passati al patrimonio) attribuito a ciascuna Regione e Provincia ai sensi del decreto 85/2010 e delle quote di fondi immobiliari a cui sono stati conferiti questi beni è anche necessaria l'attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze, resa entro il termine di 30 giorni dalla relativa richiesta di alienazione da parte dell'ente territoriale.</p> <p>Le modalità di applicazione della disciplina inerente l'alienazione dei beni statali trasferiti sono definite con decreto del Presidente del Consiglio, adottato entro il 25 agosto 2010, su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo.</p> <p>Comunque le risorse nette derivanti da tale alienazione sono destinate:</p> <p>- per il 75% all'ente territoriale venditore. Tali risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza</p>

⁶ Le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico prevedono i) la deliberazione da parte dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni; ii) la trasmissione di tale deliberazione ad un'apposita conferenza di servizi a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione interessati per acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica; iii) la determinazione finale della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli.

	del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. - per il 25% al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Disposizioni restrittive per gli enti locali in dissesto finanziario	Gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d. lgs. 267/2000 ⁷ , fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni attribuiti loro, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.

2. Trasferimento a richiesta degli altri beni statali

Il processo di trasferimento a richiesta degli altri beni statali agli enti territoriali interessati si articola nelle fasi di individuazione, quindi di attribuzione ed infine di valorizzazione dei beni⁸.

I beni trasferiti che entrano a far parte del patrimonio disponibile possono essere alienati e le risorse che derivano dall'operazione di vendita sono in parte assegnate all'ente territoriale per il finanziamento del suo debito e delle spese di investimento e in parte confluiscono nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

a. Individuazione degli beni trasferibili a richiesta

L'individuazione dei beni trasferibili rappresenta la prima fase del processo di attribuzione a titolo non oneroso dei beni statali. **Il decreto disciplina le categorie dei beni trasferibili a richiesta e di quelli non trasferibili.** L'iter per l'individuazione prevede l'inserimento dei beni trasferibili in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio, previa intesa siglata tra Stato e Conferenza unificata e la predisposizione di una lista dei beni esclusi dal trasferimenti compilata e approvata dalla Agenzia del demanio su proposta degli enti statali, degli enti locali e della stessa Agenzia.

Riferimento normativo	Art. 3 (comma 3), Art. 5 del d.lgs 85/2010, Art. 17 della l. 106/2011 e Art. 27 del d. l. 201/2011
Tipologie di beni trasferibili a richiesta	Possono essere trasferiti a titolo non oneroso, a richiesta di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni i seguenti beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio: a) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale, diversi da quelli di interesse nazionale; b) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli

⁷ Secondo il d. lgs. 267/2000 "si ha dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con provvedimenti di riequilibrio (art. 193) o con un piano di rateizzazione per il rientro legittimo di debiti fuori bilancio derivanti da specifici casi previsti all'art. 194".

⁸ In base alla l. 98/2013 è stata introdotta una procedura semplificata per il trasferimento agli enti territoriali di alcuni immobili per le richieste pervenute dal 1° settembre 2013 al 30 novembre 2013 da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

	esclusi dal trasferimento⁹.
Iter per l'individuazione dei beni attribuibili a richiesta	<p>I beni attribuibili a titolo non oneroso sono individuati mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro il 23 dicembre 2010, previa intesa tra Stato e Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia.</p> <p>I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione. Gli elenchi acquistano efficacia dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale.</p>
Iter per l'individuazione dei beni immobili in uso e non funzionali al Ministero della difesa	<p>Un iter particolare è contemplato per i beni immobili in uso al Ministero della difesa e non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio di tali funzioni. Per tali beni l'individuazione, e il trasferimento a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che li richiedono, sono disciplinate da un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 26 giugno 2011, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata.</p>
Tipologie di beni non trasferibili	<p>Sono esclusi dal trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Tali beni sono esclusi in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti; - i porti¹⁰ e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale. Tuttavia, nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima; - i beni appartenenti al patrimonio culturale¹¹. Lo Stato provvede entro un anno dalla presentazione della domanda,

⁹ Pur non essendo specificamente previsto dal decreto 85/2010, l'Agenzia del demanio ha provveduto fin dal luglio 2010 a pubblicare l'elenco, più volte aggiornato, dei beni statali trasferibili sul sito <http://benidellostato.agenziademanio.it/BeniPatrimoniali/index.php/patrimoniostato/index>

¹⁰ Sono porti di rilevanza nazionale quelli sede di Autorità portuali.

¹¹ L'art. 19 della legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, include esplicitamente i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale tra i beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti. I beni culturali pur essendo inalienabili possono essere oggetto di trasferimento tra Stato e gli enti territoriali.

	<p>al trasferimento alle Regioni e altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati in specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; - le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; - i parchi nazionali¹² e le riserve naturali¹³ statali; - i beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato, alla Camera, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale (tra cui il CNEL, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Consiglio Superiore della Magistratura).
<p>Iter per l'individuazione dei beni non attribuibili a richiesta</p>	<p>I beni esclusi dal trasferimento sono inseriti in un elenco con il seguente iter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le amministrazioni statali e gli altri enti interessati trasmettono, in modo adeguatamente motivato, alla Agenzia del demanio entro il 24 settembre 2010 gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti sulle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro lo stesso termine (ossia entro il 24 settembre 2010) anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco dei beni immobili da escludere dal trasferimento; - entro i successivi 45 giorni (ossia entro l'8 novembre 2010), previo parere della Conferenza unificata¹⁴, da esprimersi entro 30 giorni (ossia entro il 24 ottobre 2010), con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell'Agenzia¹⁵. <p>Lo stesso iter è seguito per integrare o modificare tale elenco.</p>

b Attribuzione dei beni trasferibili a richiesta

Il processo di attribuzione a richiesta dei beni statali trasferibili, rispetta i criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni e valorizzazione ambientale. Il trasferimento è condizionato all'inoltro da parte dell'ente territoriale interessato di una apposita domanda in cui figurano le specifiche finalità e le modalità di utilizzazione del bene, la tempistica ed economicità nonché la

¹² In base alla legge quadro sulle aree protette 395/1991, i parchi nazionali sono costituiti da "aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future".

¹³ In base alla legge quadro sulle aree protette 395/1991, le riserve naturali sono costituite da "aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche".

¹⁴ Il 18 maggio 2011, la Conferenza unificata ha espresso parere negativo sull'elenco fornito dall'Agenzia del demanio relativo ai beni esclusi.

¹⁵ Si veda <http://benidellostato.agenziademano.it/BeniPatrimoniali/index.php/usigovernativi/index>

sua destinazione. **Uno o più decreti del Presidente del Consiglio concludono la fase di assegnazione dei beni.** Iter particolari sono previsti per l'attribuzione dei beni in uso e non funzionali del Ministero della difesa, per i beni culturali indicati in accordi di valorizzazione e per i beni resi disponibili e i beni trasferibili non attribuiti.

Riferimento normativo	Art. 2 (comma 1, 3, 5), Art. 3 (comma 4, 6), Art. 5 (comma 4, 5), Art. 7
Enti territoriali a cui possono essere attribuiti a richiesta i beni trasferibili	I beni trasferibili sono attribuiti a richiesta a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
Criteri per l'attribuzione dei beni	<p>I beni sono attribuiti agli enti locali, anche in quote indivise, secondo criteri di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Territorialità, sussidiarietà¹⁶, adeguatezza: i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l'entità o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni se più idonee a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale; - Semplificazione: i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione con il loro inserimento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione¹⁷, l'approvazione del piano da parte dell'ente territoriale competente e la successiva trasmissione ad un'apposita Conferenza di servizi a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione interessati volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica. E' fatto salvo quanto previsto in merito dalle leggi regionali. La determinazione finale della Conferenza di servizi è l'unico provvedimento consentito per l'autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico e ne fissa i limiti e i vincoli; - Capacità finanziaria: l'ente territoriale a cui viene attribuito il bene deve rispettare l'idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni; - Correlazione con competenze e funzioni: è opportuna una connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte dall'ente a cui viene attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso; - Valorizzazione ambientale: la valorizzazione del bene è realizzata nel rispetto delle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.
Iter per l'attribuzione a richiesta dei beni trasferibili	- Le Regioni e gli enti locali interessati nell'acquisizione dei beni contenuti negli elenchi beni attribuibili presentano un'apposita domanda all'Agenzia del demanio , entro 60

¹⁶ Per quanto concerne la sussidiarietà, se un bene non è attribuito a un ente territoriale di un determinato livello di Governo, lo Stato procede alla sua attribuzione ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo, sulla base delle domande avanzate.

¹⁷ In particolare si veda l'art. 58 della l. 133/2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

	<p>giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli stessi elenchi (ossia entro il 21 febbraio 2011). Tale domanda è corredata da una relazione sottoscritta dal legale dell'ente in cui figurano le specifiche finalità e le modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la sua destinazione. Nel caso la domanda si riferisca a un gruppo di beni, questi devono essere tutti compresi nella richiesta di attribuzione e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione.</p> <p>- Sulla base delle domande di assegnazione pervenute, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, i beni sono attribuiti con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro i successivi 60 giorni (ossia entro il 22 aprile 2011). Tale decreto produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.</p>
<p>Iter per l'attribuzione di beni immobili in uso e non funzionali al Ministero della difesa</p>	<p>L'individuazione, e l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che li richiedono dei beni immobili in uso al Ministero della difesa e non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio di tali funzioni sono disciplinate da un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 26 giugno 2011, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata.</p>
<p>Iter per l'attribuzione di beni culturali indicati in accordi di valorizzazione</p>	<p>Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, lo Stato provvede, entro un anno dalla presentazione della domanda, al trasferimento alle Regioni e altri enti locali dei beni e delle cose indicati negli stessi accordi di valorizzazione¹⁸.</p> <p>In particolare, i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni, già sottoscritti al 26 giugno 2010, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma della l. 106/2011, salvo che non risultino esclusi dal trasferimento ai sensi degli articoli 3 (immobili presenti nell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento) e 5 (beni culturali e del paesaggio indicati in accordi di valorizzazione già trasferiti alle Regioni e agli altri enti</p>

¹⁸ Le procedure operative a cui gli enti locali si devono attenere per l'attribuzione di beni immobili appartenenti al patrimonio culturale dello Stato, tramite specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale sono state definite a livello nazionale da un protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del demanio (http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/accordiProtocolliIntesa/2011_02_09_Protocollo_dxIntesa_tra_Ministero_per_i_Beni_e_Le_Activita_Culturali_e_Agenzia_Demanio.pdf)

	<p>territoriali) del d. lgs. 85/2010. Con decreto del Ministro dell'economia, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata sono stabiliti i termini e le modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica. Tali disposizioni non trovano comunque applicazione se gli accordi o le intese hanno già avuto attuazione, anche parziale entro l'11 settembre 2011.</p>
<p>Iter per l'attribuzione per beni resi disponibili e dei beni trasferibili non attribuiti ("decreti biennali di attribuzione")¹⁹</p>	<p>Dal 1° gennaio 2012, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, adottati con cadenza biennale su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per successivi trasferimenti.</p> <p>Gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio. Tali beni sono trasferiti con decreti biennali del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali. A tali richieste è allegata una relazione che attesta i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale.</p> <p>I decreti biennali possono interessare anche i beni che pur essendo stati dichiarati trasferibili da precedenti decreti del Presidente del Consiglio non sono stati attribuiti e i beni che non sono ancora stati attribuiti ad un ente territoriale di diverso livello di Governo in base al principio della sussidiarietà. Tali beni confluiscono nel patrimonio vincolato. Se non sono oggetto di accordi di programma o di protocolli d'intesa entro i 36 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere attribuiti con decreti biennali.</p>

d. Status dei beni trasferiti a richiesta, patrimonio vincolato, valorizzazione funzionale

I beni statali trasferiti a titolo non oneroso a richiesta agli enti locali entrano a far parte del patrimonio disponibile, eccetto i beni demaniali (ed in particolare i beni del demanio aeroportuale), altri particolari beni demaniali che mantengono la loro natura di beni inalienabili a meno di un loro passaggio al patrimonio dello Stato, e i beni culturali trasferiti in quanto inseriti in specifici accordi di valorizzazione.

Gli enti locali beneficiari sono tenuti alla massima valorizzazione funzionale dei beni attribuiti.

¹⁹ L'articolo che regola tale procedura è stato abrogato con la l. 135/2012 di conversione del d. l. 95/2012.

I beni del patrimonio disponibile possono essere alienati, previa congruità del valore del bene, e le quote delle risorse derivanti dalla vendita sono ripartiti tra l'ente locale per il finanziamento del debito e delle spese di investimento, e il Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

Riferimento normativo	Art. 1 (comma 2), Art. 2 (comma 2, 4), Art. 3 (comma 5, 6), Art. 4, Art. 6, Art. 8, Art. 9 (comma 5)
Status dei beni trasferiti a richiesta	<p>I beni statali trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitana e delle Regioni.</p> <p>Fanno eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beni trasferiti appartenenti al demanio aeroportuale, che in seguito al trasferimento non entrano a far parte del patrimonio disponibile e restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile²⁰, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza; - altri beni demaniali che, dati taluni presupposti, sono mantenuti motivatamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel demanio o inclusi nel patrimonio indisponibile; - i beni culturali indicati nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione che in seguito al trasferimento, rimangono beni inalienabili, utilizzabili esclusivamente a fini di fruizione e valorizzazione. <p>Per i beni trasferiti assoggettati al regime dei beni demaniali, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato. Su tali beni non possono essere costituiti diritti di superficie.</p> <p>Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione dei beni trasferibili agli enti locali.</p> <p>Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.</p>
Status dei beni trasferibili non assegnati ("patrimonio vincolato")	<p>I beni trasferibili per i quali non è stata presentata domanda per l'attribuzione e i beni che non sono ancora stati attribuiti ad un ente territoriale di diverso livello di Governo in base al principio della sussidiarietà confluiscono in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa tra Stato e Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o</p>

²⁰ In particolare i beni demaniali, anche dopo il trasferimento, sono inalienabili, non usucapibili, insuscettibili di espropriazione forzata e non possono essere oggetto di diritti in favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 del codice civile).

	<p>all'amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli d'intesa. Decorsi 36 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si è proceduto alla stipula degli accordi di programma o dei protocolli d'intesa rientrano nella piena disponibilità dello Stato.</p>
<p>Obblighi dell'ente territoriale nei confronti della collettività dopo il trasferimento a richiesta dei beni ("valorizzazione funzionale")</p>	<p>L'ente territoriale dispone del bene trasferito nell'interesse della collettività rappresentata. L'ente territoriale è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene trasferito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività territoriale rappresentata. L'ente beneficiario assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. L'ente territoriale può indire forme di consultazione popolare in relazione al processo di valorizzazione del bene attribuito, anche in forma telematica, in base a quanto previsto nello statuto.</p> <p>Al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, gli enti territoriali possono consultarsi e consultare le amministrazioni periferiche dello Stato, anche eventualmente convocando apposite Conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell'economia ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e possono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente.</p>
<p>Valorizzazione con conferimento in fondi comuni di investimento²¹</p>	<p>I beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare. Ciascun bene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico²², per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. La Cassa depositi e prestiti può partecipare a tale fondi. A tali fondi si applicano le agevolazioni fiscali previste per i fondi di investimento immobiliare "chiusi", caratterizzati da apporti di beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da Regioni, da enti locali e loro consorzi, da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.</p>
<p>Disposizioni in caso di inadeguata utilizzazione del bene</p>	<p>Se l'ente territoriale non utilizza il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione che corredata la domanda per l'assegnazione dei beni, il Governo esercita il</p>

²¹ La norma che regola tale procedura è stata abrogata con la l. 111/2011 di conversione del d.l. 98/2011.

²² Le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico prevedono i) la deliberazione da parte dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni; ii) la trasmissione di tale deliberazione ad un'apposita conferenza di servizi a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione interessati per acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica; iii) la determinazione finale della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli.

	potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato.
Alienazione dei beni del patrimonio disponibile	<p>I beni trasferiti che entrano a far parte del patrimonio disponibile dell'ente territoriale possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico.</p> <p>Ai fini dell'alienazione degli immobili del patrimonio disponibile attribuito a ciascuna Regione ed ente locale ai sensi del decreto 85/2010 e delle quote di fondi immobiliari a cui sono stati conferiti questi beni è anche necessaria l'attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze, resa entro il termine di 30 giorni dalla relativa richiesta di alienazione da parte dell'ente territoriale.</p> <p>Le modalità di applicazione della disciplina inerente l'alienazione dei beni statali trasferiti sono definite con decreto del Presidente del Consiglio, adottato entro il 25 agosto 2010, su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo.</p> <p>Comunque le risorse nette derivanti da tale alienazione sono acquisite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il 75% dall'ente territoriale venditore. Tali risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. - per il 25% dal Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Disposizioni restrittive per gli enti locali in dissesto finanziario	Gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d. lgs. 267/2000²³, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni attribuiti loro, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.

3. *Norme conclusive*

Le norme conclusive del decreto sul federalismo demaniale disciplinano il regime fiscale a cui sono sottoposte le operazioni di trasferimento dei beni, l'esenzione dei vincoli del Patto di stabilità per le spese già sostenute di gestione e manutenzione dei beni, la rimodulazione delle risorse per gli enti territoriali beneficiari dei beni dello Stato trasferiti a titolo non oneroso e il conseguente riordino delle funzioni. E' comunque assicurata la salvaguardia finanziaria per l'attuazione del federalismo demaniale.

²³ Secondo il d. lgs. 267/2000 "si ha dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con provvedimenti di riequilibrio (art. 193) o con un piano di rateizzazione per il rientro legittimo di debiti fuori bilancio derivanti da specifici casi previsti all'art. 194".

a. Regime fiscale delle operazioni di attribuzione dei beni trasferibili

Le operazioni di attribuzione a titolo non oneroso, ope legis e a richiesta, dei beni statali come disciplinate dal decreto 85/2010 fruiscono di una totale esenzione da ogni diritto e tributo, escludendole pertanto da ogni forma impositiva.

Riferimento normativo	Art. 9 (comma 1)
Regime fiscale	Tutti gli atti, formalità e altri adempimenti necessari per l'attuazione del decreto 85/2010 sono esenti da ogni diritto e tributo.

b. Esenzione dei vincoli del Patto di stabilità per le spese già sostenute di gestione e manutenzione dei beni


I vincoli definiti dal Patto di stabilità interno non si applicano alle spese sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

Riferimento normativo	Art. 9 (comma 3)
Esenzioni dei vincoli di spesa per le spese già sostenute per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti	Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi del decreto 85/2010, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia, da adottarsi entro il 25 agosto 2010. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

c. Rimodulazione delle risorse per gli enti beneficiari dei beni trasferiti

Il meccanismo di rimodulazione delle risorse per gli enti beneficiari dei beni trasferiti prevede che in seguito all'attribuzione non onerosa dei beni statali, **le risorse spettanti alle Regioni e agli enti locali siano contestualmente ridotte in misura equivalente alle minori entrate erariali conseguenti il trasferimento.**

Meccanismo di rimodulazione delle risorse tra gli enti beneficiari e lo Stato



Riferimento normativo	Art. 9 (comma 2)
Rimodulazione delle risorse spettanti agli enti locali beneficiari	<p>Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali sono ridotte contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti di attribuzione dei beni trasferibili.</p> <p>Le modalità di tale riduzione sono disciplinate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento.</p>

d. Riordino delle funzioni e salvaguardia finanziaria nel processo di attuazione del federalismo demaniale

In seguito al trasferimento non oneroso dei beni statali, al fine di evitare la duplicazione di funzioni, è necessario un riordino delle funzioni e della dotazione delle risorse umane e finanziarie. Tale processo di attribuzione deve comunque avvenire nel pieno rispetto della salvaguardia finanziaria come previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale 42/2009.

Riferimento normativo	Art. 9 (comma 4, 6)
Riordino delle funzioni e adeguata dotazione delle risorse umane e finanziarie	<p>Il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie conseguenti ai trasferimenti dei beni immobili previsti dal decreto 85/2010 tale che vi sia un trasferimento del personale che corrisponda al trasferimento delle funzioni, evitando ogni duplicazione di funzioni, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,</p>

	adottato su proposta del Ministro dell'economia.
Salvaguardia finanziaria per l'attuazione del federalismo fiscale	L'attuazione del decreto deve essere compatibile con gli impegni finanziari derivanti dal Patto di stabilità e crescita. In particolare in seguito al trasferimento dei beni agli enti locali disciplinata dal decreto 85/2010 deve essere garantito il rispetto del limite massimo della pressione fiscale, non deve comportare aumenti nella pressione fiscale complessiva, anche nel corso della fase transitoria di passaggio dalla "spesa storica" al "costo e fabbisogno standard", e da ciascun decreto attuativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Scheda di lettura del decreto attuativo 85/2010 e successive modificazioni relativo al federalismo demaniale, per tipologia di beni statali

a. Demanio marittimo

- Esclusioni: demanio marittimo in uso alle Amministrazioni statali
- Attribuzione: alle Regioni, ope legis
- Status beni attribuiti: beni demaniali, a meno di passaggio a Patrimonio dello Stato, inalienabili. Comunque sui beni del demanio marittimo non possono essere costituiti diritti di superficie

b. Demanio idrico e opere idrauliche e di bonifica

- Esclusioni: i fiumi di ambito sovra regionale, i laghi di ambito sovra regionale per i quali non interviene un'intesa fra le Regioni interessate
- Attribuzione: alle Province e alle Regioni, ope legis: alle prime sono trasferiti i laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, alle seconde gli altri beni trasferibili del demanio idrico e le opere idrauliche e di bonifica
- Status beni attribuiti: beni demaniali, a meno di passaggio a Patrimonio dello Stato, inalienabili. Comunque sui beni del demanio idrico non possono essere costituiti diritti di superficie

c. Aeroporti di interesse regionale e locale

- Esclusioni: aeroporti di interesse nazionale e internazionale
- Attribuzione: agli enti territoriali, a richiesta
- Status beni attribuiti: beni demaniali, a meno di passaggio a Patrimonio dello Stato, inalienabili. Comunque sui beni del demanio aeroportuale non possono essere costituiti diritti di superficie

d. Aree già comprese nei porti non più funzionali all'attività portuale

- In particolare: nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale, aree suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica
- Attribuzione: al Comune, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente autorità marittima
- Status beni attribuiti: beni del patrimonio disponibile, a meno che lo Stato non disponga motivatamente il loro mantenimento nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile

e. Miniere ubicate sulla terraferma

- Esclusioni: i giacimenti petroliferi e di gas, e i siti di stoccaggio di gas naturale
- Attribuzione: alle Province, ope legis
- Status beni attribuiti: beni del patrimonio disponibile, a meno che lo Stato non disponga motivatamente l'inclusione nel patrimonio indisponibile

Beni culturali

- In particolare: i beni e le cose indicati nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale
- Attribuzione: agli enti territoriali, con atto dello Stato, entro il 26 giugno 2011
- Status beni attribuiti: beni demaniali, inalienabili

Beni in uso al Ministero della difesa

- In particolare: i beni immobili non utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, i beni non più utili a fini istituzionali, e i beni non funzionali alla realizzazione di programmi di riorganizzazione dello strumento militare
- Attribuzione: agli enti territoriali, con DPCM su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, emanato entro il 26 giugno 2011
- Status beni attribuiti: beni del patrimonio disponibile, a meno che lo Stato non disponga motivatamente il loro mantenimento nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile

Altri beni statali

- Esclusioni: gli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici e alle Agenzie, per finalità istituzionali, i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale e internazionale, i beni appartenenti al patrimonio culturale (salvo quelli indicati in accordi di valorizzazione), le reti di interesse statale (comprese quelle stradali e energetiche), le strade ferrate, i parchi nazionali e le riserve naturali, i beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica, e i beni in uso al Senato, alla Camera, alla Corte Costituzionale, e agli organi di rilevanza nazionale
- Attribuzione: agli enti territoriali, a richiesta
- Status beni attribuiti: beni del patrimonio disponibile, a meno che lo Stato non disponga motivatamente il loro mantenimento nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile

5. Tempistica e stato di avanzamento delle attività connesse all'attuazione del decreto sul federalismo demaniale

26 giugno 2010

- Entrata in vigore del decreto attuativo 85/2010 sul federalismo demaniale

25 agosto 2010

- DPCM di definizione delle modalità di destinazione delle risorse derivanti dall'alienazione da parte degli enti locali dei beni del patrimonio disponibile e della cessione da parte degli enti locali di quote dei fondi immobiliari cui sono stati conferiti tali beni

- DPCM di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da escludere ai fini del Patto di stabilità interno corrispondenti alle spese sostenute dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti

24 settembre 2010

- Comunicazione al Demanio dei beni da escludere da parte delle amministrazioni statali. *DAL 28 LUGLIO 2010 IL DEMANIO HA RESO ACCESSIBILE ALLE AMMINISTRAZIONI,, UN PORTALE INFORMATICO PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE.*
- Compilazione del Demanio dell'elenco dei beni da escludere. *TRA OTTOBRE E NOVEMBRE 2010 IL DEMANIO HA TRASMESSO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E AL MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, L'ELENCO DEGLI IMMOBILI NON TRASFERIBILI*

8 novembre 2010

- Pubblicazione sul sito internet del Demanio, dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro il 24 ottobre 2010. *IL 18 MAGGIO 2011, LA CONFERENZA UNIFICATA HA ESPRESSO PARERE NEGATIVO SULL'ELENCO DEI BENI ESCLUSI.*

23 dicembre 2010

- DPCM di trasferimento *ope legis* dei beni del demanio marittimo, del demanio idrico e delle miniere
- DPCM di individuazione dei beni trasferibili, su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. *NON E' ANCORA STATA RAGGIUNTA UN'INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA SUI BENI TRASFERIBILI*

21 febbraio 2011

- Presentazione al Demanio della domanda di attribuzione da parte degli enti locali

22 aprile 2011

- DPCM di trasferimento a richiesta dei beni statali quale titolo per la trascrizione e la voltura catastale agli enti locali

26 giugno 2011

- DPCM di individuazione dei beni immobili in uso e non funzionali al Ministero della difesa che possono essere trasferiti